



COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

86017 Sepino (CB) – Piazza Nerazio Prisco, 5 – Tel. 0874.790132 – Fax 0874.790502



ORDINANZA N. 25 DEL 24/10/2019

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PRESENZA DI ESCHE O BOCCONI AVVELENATI NEL COMUNE DI SEPINO (CB).

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta in data 23.10.2019 prot. 95463, dal Dott. DI FEDERICO Danilo del servizio Veterinario dell'ASREM di Bojano (CB) nella quale, dagli esami necroscopici effettuati su due cani deceduti, risulta che la causa del decesso sia avvenuta per ingestione di sostanze contenenti metaldeide;

Ritenuto che la probabile presenza sul territorio di veleni e sostanze tossiche, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta oltre che un fenomeno di allarme sociale, anche un serio rischio per la pubblica incolumità, per gli animali e per l'ambiente;

Ritenuto altresì di dover impedire, nelle more dell'esito delle analisi di cui sopra, la prosecuzione di tale fenomeno e porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando allarme soprattutto fra le persone proprietarie di animali;

Atteso che è doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

Ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato potenzialmente sussistente "un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera u);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Vista la Legge 125/2008 con cui è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Vista L'Ordinanza del Ministero della salute 13 giugno 2016;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Visto il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dalla data odierna e di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni in merito, nell'area di Contrada Pilone:

- 1) I cani, sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici, dovranno essere tenuti al guinzaglio, muniti di museruola che impedisca l'ingestione casuale di bocconi;**
- 2) che ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagabondare nel territorio;**

Chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplosivi), eviti il contatto diretto e deve segnalare il ritrovamento agli organi di polizia:

- 1515 per il corpo forestale di vigilanza ambientale (CFVA);
- 112 per la Polizia e Carabinieri;
- 0874790132 per la Polizia Locale.

La presente ordinanza viene inviata al Sig. Prefetto di Campobasso per l'eventuale successiva attivazione del "Tavolo di coordinamento" previsto dall'ordinanza Ministeriale citata nelle premesse

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale. Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. MOLISE o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante invio alle seguenti Autorità e soggetti:

- Prefettura di Campobasso
- Servizio di Polizia Locale
- ASREM Bojano (CB) – Servizio Veterinaria
- Stazione Carabinieri di Sepino (CB)
- Comando Gruppo Carabinieri Forestale Stazione Sepino (CB)



Il Sindaco
Dott. Paolo D'ANELLO